



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2,
recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli
degli ordini circondariali forensi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	9
Disegno di legge	»	16
Testo del decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge reca misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

La straordinaria necessità e urgenza del provvedimento è determinata dall'esigenza di prevenire – in sede di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 – incertezze applicative derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato la sentenza del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*), secondo il quale « i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi ».

Secondo la citata sentenza del Consiglio nazionale forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio

2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Con l'intervento normativo urgente qui illustrato si intende confermare, con norma di interpretazione autentica, la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione.

Il decreto è composto di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e stabilisce che la predetta disposizione sia interpretata nel senso che, ai fini del rispetto del divieto del cumulo di mandati, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore della legge, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si chiarisce in tal modo che, anche in sede di prima applicazione, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, si tiene conto anche dei mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, inclusi quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrelevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Tale opzione interpretativa è coerente con la norma transitoria di cui all'articolo 17,

comma 3, della legge n. 113 del 2017, a norma del quale « In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge », le quali includono, al comma 3, il divieto di cui si tratta.

L'interpretazione accolta al comma illustrato appare inoltre maggiormente conforme alla *ratio* della legge n. 113 del 2017, volta a promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto dispone la proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilendo che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre

2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

Tale previsione è volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale. Al differimento dei tempi per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012 consegue la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 113 del 2017.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, in considerazione dell'estrema urgenza dell'intervento normativo che si illustra, stabilisce l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è teso a garantire condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, attraverso l'interpretazione autentica, inserita nell'*articolo 1* del decreto, dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di ineleggibilità degli avvocati nell'ambito dei predetti consigli, resa necessaria a seguito delle recenti pronunce in materia, in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

Sempre con il medesimo articolo, ai fini del rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, si dispone che l'assemblea, prevista dall'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della citata legge 247 del 2012, per la elezione del nuovo consiglio, si svolga entro il mese di luglio 2019.

Gli *articoli 2 e 3* dello schema recano, rispettivamente, clausola di invarianza finanziaria e disciplina dell'entrata in vigore per il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, data l'urgenza di provvedere.

Al riguardo, nel riscontrare gli adempimenti in narrativa rivestono essenzialmente un carattere procedimentale, si sottolinea che le spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento delle procedure elettive dei consigli dell'ordine forense, sono poste ordinariamente a carico del bilancio dello stesso ordine professionale e, pertanto, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO
11 GEN 2019
Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo deriva dalla necessità ed urgenza di provvedere sulla interpretazione della disciplina riguardante la elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (COA) ed in particolare su quella parte che riguarda l'ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

L'urgenza dell'intervento normativo deriva dal fatto che sono stati attivati i procedimenti elettorali per il rinnovo di numerosi COA ed occorre quindi provvedere a fare chiarezza interpretativa delle norme interessate in presenza di un contrasto interpretativo.

Si mira ad assicurare, con il provvedimento analizzato, il verificarsi di condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018 e per evitare l'insorgere di contenziosi sulla validità delle elezioni, derivanti dalle incertezze interpretative che riguardano la norma di cui si chiarisce, con interpretazione autentica, il significato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo riguarda le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, recante *Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*, nella parte in cui prevede che "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi";
- l'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, nella parte in cui prevede che l'assemblea per la elezione del consiglio si svolge entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate *sub 2*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da fornire attesa la settorialità e limitatezza dell'intervento che introduce una disposizione di interpretazione autentica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative con il testo proposto.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; la novella implica il superamento della disciplina vigente *in parte qua*.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione dell'articolo 1 dello schema ha il contenuto di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 in tema di divieto di cumulo di mandati nell'elezione dei componenti COA.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto-legge recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della giustizia

Referente dell'amministrazione della giustizia:

dott. Luca Venditto, magistrato addetto Ufficio legislativo

06.68852315 – luca.venditto@giustizia.it

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

L'intervento normativo nasce dalla necessità ed urgenza di provvedere sulla interpretazione della disciplina riguardante la elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (COA) ed in particolare su quella parte che riguarda l'ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

L'urgenza dell'intervento normativo deriva dal fatto che sono stati attivati in queste settimane i procedimenti elettorali per il rinnovo dei COA scaduti ed occorre quindi provvedere a fare chiarezza sulla interpretazione delle norme interessate in presenza di un contrasto ermeneutico.

Ad oggi, sul sito del CNF, sono stati pubblicati i provvedimenti o le delibere di indizione delle elezioni di 84 COA; solo il COA di Brescia risulta rinnovato il 18 dicembre scorso; la maggior parte dei COA saranno rinnovati nell'ultima decade di gennaio, mentre 15 COA nelle prime due decadi (in particolare Roma, il 16-19 gennaio; e Salerno, il 17-19).

Nella settimana in corso voteranno Lagonegro (dal 9 al 12), Lanusei (dall'8 al 9) e La Spezia (dal 7 all'11). A questi va aggiunta anche Catania, che, pur non riportata sul sito del CNF, ha indetto le elezioni dal 9 al 12 gennaio. Non si può escludere che ve ne siano altri non "censiti" (al pari di Catania) sul sito del CNF.

Il numero complessivo dei COA in scadenza al 31.12.2018 è 139.

Obiettivi perseguiti

Le misure urgenti proposte mirano ad assicurare le condizioni di un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018 e ad evitare l'insorgere di contenziosi sulla validità delle elezioni derivanti dalle incertezze interpretative che riguardano la norma di cui si chiarisce, con interpretazione autentica, il significato.

Consultazioni effettuate

Si è provveduto a consultare le competenti articolazioni del Ministero della giustizia ed in particolare la Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Opzione scelta e i relativi impatti

Sono state effettuate scelte volte a limitare per quanto possibile l'insorgere di contenzioso a seguito delle svolgimento delle elezioni dei COA in scadenza sulla base di norme sulla cui applicazione è insorto un contrasto interpretativo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La vicenda trae origine da un ricorso, rigettato dal Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, proposto da un avvocato eletto nel Consiglio dell'Ordine circondariale di Agrigento per impugnare la proclamazione - in sede di prima applicazione della legge n. 113/2017 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*) - di un avvocato eletto, secondo il ricorrente, in violazione del divieto di cui all'art. 3, c. 3, della legge n. 113/2017, a norma del quale *"i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi"*.

Si tratta della riaffermazione del limite dei due mandati introdotto dalla legge n. 247/2012, all'art. 28, in questa parte poi abrogato dalla successiva legge n. 113/2017, che ha confermato detto limite.

Prima della riforma dell'ordinamento forense del 2012, non era previsto un limite di mandati (i quali peraltro avevano una durata di due anni). Il carattere innovativo di tale limitazione al diritto di candidarsi e di essere eletto ha suggerito di intendere la disciplina del 2012 come non retroattiva.

Nella citata sentenza del CNF in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), tale opzione interpretativa sembra (v. in particolare il primo cpv. a p. 7) essere intesa in senso ampio con riferimento alla successiva legge n. 113/2017, nel senso *"che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore"*, con apparente irrilevanza di tutti i mandati svolti in precedenza, anche posteriori all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e successivi alla prima elezione svoltasi in applicazione della legge n. 247/2012, che, come ricordato, aveva introdotto il limite dei due mandati consecutivi.

All'opposto, la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che cassa l'impugnata sentenza del CNF, ha statuito che, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si tiene conto sia dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima ma anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113, fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4 della legge 12

luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrelevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Si legge infatti nella sentenza delle Sezioni Unite che *"in sede di prima applicazione [così inizia l'art. 17, c. 3 della legge n. 113/2017], i mandati consecutivi già espletati o in corso di espletamento non possono, in natura, essere altro che quelli retti dal previgente regime o sotto di essi iniziati"*.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo è volto ad assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le elezioni dei COA riguardano 139 organismi di cui la legge ha previsto la scadenza il 31/12/2018.

L'intervento normativo va dunque misurato sul numero complessivo di avvocati iscritti agli albi pari a 243.680 che sono chiamati al voto, nonché sulle candidature e sul numero degli eletti (in funzione delle dimensioni del COA).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La necessità di assicurare immediatamente un ordinato svolgimento delle elezioni COA e di evitare un rilevante contenzioso non consentono di contemplare l'opzione zero.

Le opzioni di intervento si differenziano in ragione delle possibili soluzioni ermeneutiche indotte dalla norma:

- si sarebbe potuto intervenire per accreditare l'interpretazione del CNF (il divieto di cumulo dei mandati vale per i mandati svolti successivamente all'ultimo intervento normativo del 2017);
- si sarebbe potuta adottare una soluzione intermedia: dare rilevanza (ai fini del cumulo non consentito) al mandato espletato a séguito di elezione retta dalle nuove regole del 2012, che presupponeva la vigenza del limite dei due mandati introdotto dalla legge n. 247/2012.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo proposto produce l'effetto di promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale introducendo una disposizione che interpreta la norma sul divieto di cumulo dei mandati elettorali nei COA nel senso di ritenerlo applicabile anche ai mandati svolti anteriormente alla riforma della professione forense del 2012.

4.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta effetti sulle PMI, né effetti sulla concorrenza. Esso non impone oneri informativi e opera nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione preferita è stata operata in funzione di assicurare il rispetto dell'interpretazione preferibile della norma in questione dal punto di vista delle esigenze di certezza e dell'esigenza di promuovere il ricambio della rappresentanza. L'intervento, sul piano applicativo, consente di realizzare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali

forensi scaduti il 31 dicembre 2018 mediante l'eliminazione di un contrasto interpretativo foriero di probabile contenzioso.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo non presuppone la sussistenza di condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla sua concreta attuazione poiché si tratta di intervento piuttosto finalizzato ad evitare che gli esiti delle elezioni dei COA, i cui procedimenti elettorali sono stati avviati e non conclusi, siano messi in discussione da probabili impugnazioni.

La proposta normativa è completata da una disposizione che stabilisce che, per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea degli iscritti per l'elezione dei componenti COA si svolge entro il mese di luglio 2019, anziché entro il mese di gennaio come previsto in via ordinaria. Sul piano applicativo è stabilita dunque una proroga per lo svolgimento delle elezioni proprio al fine di consentire un adeguamento alla disciplina come interpretata autenticamente dall'intervento normativo analizzato.

Il Ministero della giustizia è responsabile, con le proprie articolazioni di amministrazione attiva, dell'attuazione del provvedimento.

5.2 Monitoraggio

Non è previsto uno specifico sistema di monitoraggio dell'intervento. Le articolazioni competenti dell'amministrazione della giustizia sono responsabili dell'attuazione del provvedimento normativo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'iniziativa concernente l'intervento normativo urgente in esame è stato sottoposto all'attenzione del competente Dipartimento in cui si articola il Ministero della giustizia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il carattere di urgenza del provvedimento, valutato in raccordo con la
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha consentito di effettuare il
percorso di valutazione sopra illustrato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2019.

Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

Articolo 2.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 2,00